REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI.

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 25maggio2015

*Si assegna il numero ___**8**__ della serie dei Regolamenti regionali dell'anno __**2015**__*

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. _____

del _____

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI.

Art. 1

1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese forestali e di qualificarne la professionalità è istituito, ai sensi dell'articolo 7 del d.lg. 18 maggio 2001 n. 227e dell'articolo 15 della l.r. 12 ottobre 2012 n. 45, l'Albo regionale delle Imprese forestali per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale (da ora definito, in forma breve, Albo).
2. L'Albo è funzionalmente tenuto dal Settore "Foreste, Forestazione, Politica della Montagna, Difesa del Suolo e Bonifica" ed è reso pubblico nel sito istituzionale.
3. All'Albo possono iscriversi anche le imprese forestali che risiedono ed operano in altre Regioni d'Italia ed in altri Stati membri dell'Unione Europea.

Art.2

1. In continuità con le prescrizioni di cui all'Allegato A delle Prescrizione di Massima e di Polizia Forestale approvate con DGR 20 maggio 2011 n. 218 ed al fine di assicurare la tutela tecnica ed economica dei boschi pubblici, l'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per concorrere alle aste ed alle gare per l'acquisto e le utilizzazioni di lotti boschivi posti in vendita dai Comuni e dagli Enti pubblici nell'ambito della Regione Calabria nonché condizione preferenziale per partecipare ai processi formativi professionali che la Regione Calabria attiverà in ambito forestale.

Art. 3

1. Possono essere iscritte all'Albo le imprese,anche quelle aventi sede legale in altre Regioni d'Italia o in Stati membri dell'Unione Europea,in possesso dei seguenti requisiti:
   a) essere iscritte al registro delle imprese presso la competente CCIAA, con attività prevalente o secondaria di"Silvicoltura e altre attività forestali" o "utilizzo di aree forestali"o ad analoghi registri dello Stato di appartenenza per le imprese aventi sede legale all'estero per attività equivalenti;
   b) essere titolari di partita IVA;
   c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, né sottoposte ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
   d) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nonché delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
   e) ai fini della prima iscrizione, possedere il titolare – ovvero almeno un addetto legato all'impresa in modo organico, stabile ed esclusivo– specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale, comprovate dalle pregresse attività svolte negli utlimi tre anni ovvero certificate a seguito della partecipazione a percorsi di formazione professionale promossi dalla Regione o da soggetti pubblici o privati accreditati;
   f) non avere riportato condanne penali, negli ultimi tre anni, il titolare dell'impresa o i rappresentanti legali della medesima, definitive per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nonché delle norme in materia ambientale e forestale;
   g) non essere stato rinviato a giudizio per reati per i quali è prevista, nel minimo, la pena edittale di anni due di reclusione.
   h) non aver riportato, negli ultimi tre anni, il titolare dell'impresa o i rappresentanti legali della medesima, sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nonché delle norme in materia ambientale e forestale d'importo complessivo superiore ad € 5.000,00;
   i) aver svolto attività in ambito forestale negli ultimi tre anni sulla base di contratti stipulati con pubbliche amministrazione ovvero sulla base di contratti registrati con soggetti privati, per i quali non vi sia stata accertamento definitivo di inadempimento contrattuale;

j) non essere stato assoggettato, il titolare dell'impresa o i rappresentanti legali della medesima, a interdittiva antimafia né aver riportato sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lg. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
k) aver versato la quota di diritti istruttori di cui al successivo art. 10 del presente regolamento

2. Nel caso di consorzio o cooperative d'imprese, ciascuna impresa deve possedere i requisiti richiesti.
3. Inoltre, ai fini dell'iscrizione all'Albo, le imprese costituite in forma societaria o cooperativa devono presentare copie autentiche dei bilanci dell'impresa relativi agli ultimi tre anni, dell'atto costitutivo e dello statuto, degli atti di nomina del legale rappresentante e di attribuzione delle cariche sociali.
4. Il possesso dei requisiti può essere attestato da certificazioni o dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad esclusione della regolarità contributiva che deve essere attestata secondo le norme vigenti.
5. Resta ferma la disciplina relativa alla comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
6. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti e dall'elenco completo delle macchine, delle attrezzature e dei mezzi posseduti, nonché dall'elenco dei dipendenti e dei collaboratori autonomi alla data della domanda, unitamente alla autorizzazione espressa al trattamento dei dati personali come per legge.
7. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata per posta elettronica certificata con le modalità e le specifiche tecniche indicate nel portale informatico istituzionale di cui all'art. 1.
8. L'Ufficio che riceve la domanda di iscrizione valuta la sussistenza dei requisiti richiesti ed entro trenta giorni dalla presentazione della medesima propone alla Commissione di cui al successivo art. 6 proposta di iscrizione ovvero proposta motivata di diniego dell'iscrizione.
9. Ogni decisione della Commissione è tempestivamente comunicata agli interessati a cura dell'Ufficio di cui al comma 8.
10. A seguito dell'iscrizione sono assegnate alla Impresa boschiva le credenziali per l'accesso alle funzionalità del portale informatico dedicato.

Art. 4

1. L' Albo è articolato in due categorie:
A. Categoria A: ricomprende le imprese forestali in possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
B. Categoria B: ricomprende le imprese forestali che, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art.3, abbiano mezzi tecnici e finanziari globalmente superiori a € 200.000,00, dimostrati con asseverazioni sui mezzi tecnici ed attestazioni bancarie su quelli finanziari, ed abbiano, nell'anno precedente a quello di richiesta di iscrizione, acquistato o utilizzato lotti boschivi pubblici o privati per almeno € 200.000,00.

2. Le imprese forestali iscritte alla Categoria A possono partecipare alle procedure di vendita di lotti boschivi la cui base d'asta sia inferiore o pari a € 100.000,00; le imprese forestali iscritte alla categoria B possono concorrere alla vendita di lotti boschivi la cui base d'asta sia superiore a € 100.000,00.
3. Le imprese iscritte nella Categoria A possono chiedere di essere iscritte nella Categoria B; la relativa istanza, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei diversi requisiti e dall'elenco completo delle macchine, delle attrezzature e dei mezzi posseduti, nonché dall'elenco dei dipendenti e dei collaboratori autonomi alla data della domanda, unitamente alla autorizzazione espressa al trattamento dei dati personali come per legge, è inviata per posta elettronica certificata con le modalità e le specifiche tecniche indicate nel portale informatico istituzionale di cui all'art. 1.
4. L'Ufficio che riceve l'istanza valuta la sussistenza dei requisiti richiesti ed entro trenta giorni dalla presentazione della medesima propone alla Commissione di cui al successivo art. 6 proposta di iscrizione ovvero proposta motivata di diniego dell'iscrizione.
3. Ogni decisione della Commissione è tempestivamente comunicata agli interessati a cura dell'Ufficio di cui al comma 8.

Art. 5

1. L'iscrizione ha validità annuale.
2. La richiesta di rinnovo deve essere inviata per posta elettronica certificata con le modalità e le specifiche tecniche indicate nel portale informatico istituzionale di cui all'art. 1, attestando la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione, le eventuali variazioni intervenute e il pagamento della quota di diritti istruttori di cui al successivo art. 10.

3. A pena di inammissibilità, la richiesta di rinnovo deve essere presentata entro e non oltre il sessantesimo giorno prima della scadenza.
4. L'Ufficio che riceve la richiesta di rinnovo valuta la sussistenza dei requisiti richiesti ed il rispetto dei termini previsti dal comma 3; entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta sottopone alla Commissione di cui al successivo art. 6 proposta di rinnovo ovvero proposta motivata di diniego di rinnovo dell'iscrizione e di conseguente cancellazione dall'Albo.
5. Ogni decisione della Commissione è tempestivamente comunicata agli interessati a cura dell'Ufficio di cui al comma 8.

Art. 6

1. Presso il Settore "Foreste, Forestazione, Politica della Montagna, Difesa del Suolo e Bonifica" della Regione Calabria, è istituita la "Commissione per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Regionale delle Imprese forestali".
2. La Commissione, costituita con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento cui afferisce il settore indicato dal comma 1 è composta da:
   a) il Dirigente del Settore "Foreste, Forestazione, Politica della Montagna, Difesa del Suolo e Bonifica" della Regione Calabria, con funzioni di Presidente;
   b) un Funzionario del Settore "Foreste, Forestazione, Politica della Montagna, Difesa del Suolo e Bonifica" della Regione Calabria, con funzioni di Segretario;
   c) i Responsabili del procedimento preso gli Uffici Territoriali;
   d) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
   e) un rappresentante della Federazione Regionale Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;
3. Su convocazione del Presidente, la Commissione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni volta che sia necessario. Se richiesto da almeno due componenti, il Presidente deve necessariamente convocare la Commissione entro dieci giorni per la trattazione di specifiche questioni.
4. La Commissione è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti ed in seconda con la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono assunte se approvate dalla maggioranza dei componenti presenti. Di ogni seduta è redatto verbale.
5. Su impulso del presidente della Commissione, le determinazioni della Commissione sono tempestivamente pubblicate, ove necessario anche per estratto e insintesi, sul BURC e sul portale informatico istituzionale.

Art. 7

1. La Commissione può disporre dispone la sospensione dell'iscrizione all'Albo, anche d'ufficio,nel caso in cui:
   a) sia venuto meno uno dei requisiti prescritti dall'art.3 co.1;
   b) sia stata comminata sanzione amministrativa divenuta definitiva per un importo inferiore alla soglia prevista dall'art. 3, comma 1, lett. g).
2. Quando ritiene di dover procedere alla sospensione, la Commissione, per il tramite del suo Presidente, comunica all'impresa interessata l'avvio del procedimento con indicazione puntuale delle relative motivazioni; entro trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione l'impresa può presentare memorie e documenti; nei successivi quindici giorni, la Commissione assume le sue determinazioni.
3. La sospensione dall'Albo decorre dalla data di adozione del provvedimento finale da parte della Commissione e cessa al venir meno delle cause che hanno determinato la sospensione dall'Albo; in tal caso, si darà corso alla revoca della sospensione ed al ripristino della validità dell'iscrizione all'Albo della ditta interessata. Ove le cause di sospensione non siano rimosse entro il periodo di validità dell'iscrizione, l'impresa è di diritto cancellata dall'Albo e le somme di cui all'art. 10 rimangono acquisite al bilancio regionale.
4. Qualora ricorrano particolari condizioni di urgenza o indifferibilità che rendano necessaria l'immediata sospensione dall'Albo, il Presidente della Commissione procede alla sospensione cautelativa contestualmente alla comunicazione dell'avvio del procedimento e ne dà immediata comunicazione agli altri componenti della Commissione, convocando quest'ultima, per la convalida, entro il termine massimo di sette giorni. Ove la Commissione deliberi di non convalidare la sospensione cautelativa questa cessa immediatamente di avere effetto.

Art. 8

1. In corso d'anno d'iscrizione, la Commissione dispone la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:
   a) istanza dell'impresa;
   b) cessazione dell'attività;
   c) falsa dichiarazione di uno o più requisiti di cui all'art. 3 co.1;
   d) sospensione reiterata per almeno due volte in corso d'anno;
2. Quando ritiene di dover procedere alla sospensione, la Commissione, per il tramite del suo Presidente, comunica all'impresa interessata l'avvio del procedimento con indicazione puntuale delle relative motivazioni; entro trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione l'impresa può presentare memorie e documenti; nei successivi quindici giorni, la Commissione assume le sue determinazioni
3. La cancellazione ha decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.
4. Le Ditte cancellate dall'Albo potranno richiedere una nuova iscrizione, decorsi almeno tre anni dalla cancellazione.

Art. 9

1. Il Settore "Foreste, Forestazione, Politica della Montagna, Difesa del Suolo e Bonifica" della Regione Calabria, di concerto con i Dipartimenti regionali competenti, assicura la formazione professionale degli addetti operanti in ambito forestale, promuovendo processi formativi, di qualificazione e riqualificazione professionale, anche attraverso l'impiego di risorse comunitarie.

Art. 10

1. Ai sensi dell'art. 41 comma 3 della l.r. 12 ottobre 2012 n. 45, per diritti di segreteria e d'istruttoria e per le finalità anche di sostentamento dei processi di aggiornamento e formativi, l'iscrizione all'Albo è subordinata al pagamento di una quota d'iscrizione annuale di euro 150,00 per la categoria A e di euro 200,00 per la categoria B, da allocare sull'apposito capitolo di bilancio regionale le cui risorse sono destinate anche ad attività connesse all'applicazione della stessa legge.

Art. 11

1. In via transitoria e di prima applicazione, le imprese già iscritte all'Albo devono presentare domanda di rinnovo dell'iscrizione entro il 30 ottobre 2015; l'iscrizione ha validità fino al 31 dicembre 2016. Le imprese non ancora iscritte possono presentare domanda di iscrizione all'Albo e la relativa l'iscrizione ha validità fino al 31 dicembre 2016.
2. Con l'approvazione del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni dettate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale – "Allegato "A" art. 1,2,3 e 4.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 10/06/2015

OLIVERIO